



La Consulenza Tecnica d'Ufficio nel processo civile dopo la Riforma Cartabia

***La nomina, la formulazione dei quesiti,
l'astensione, la ricusazione
e l'accettazione dell'incarico***

(Paper n. 2 – Gennaio 2025)



A cura della

Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Elaborato da:

Massimo Amadio

Caterina Destriere

Emiliano Marocco

Roberta Senni

Composizione della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione

Massimo Amadio - *Presidente*

Caterina Destriere - *Vice Presidente*

Noemi Menichetti - *Vice Presidente*

Componenti:

Pietro Belgiglio

Carolina Borsani

Carmine Colella

Carmine Delle Donne

Walter Emili

Vincenzo Galluzzo

Carlo Gandolfi

Rosario Alfio Gulino

Luca Ilardi

Andrea Liparata

Emiliano Marocco

Tommaso Mililli

Claudio Papini

Eufemia Pasqua

Caterina Rinaldi

Patrizio Rota

Elisabetta Russo

Giorgio Russo

Fabrizio Salerno

Roberta Senni

Gianluca Spada



SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E LA FORMULAZIONE DEI QUESITI	5
3. L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	8
4. L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO: IL GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	11
5. CONCLUSIONI.....	13



1. PREMESSA

La Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prosegue, con il *Paper* n. 2, l'attività volta alla individuazione dei più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile¹.

L'evoluzione della normativa relativa alla figura del **Consulente Tecnico d'Ufficio (C.T.U.)** nel processo civile, anche a seguito delle disposizioni introdotte con il **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**, noto come **riforma Cartabia**², rende, infatti, opportuno fornire un quadro di riferimento in ordine ai più rilevanti elementi che caratterizzano il ruolo dell'"ausiliario" del giudice nel processo civile.

Il **Paper n. 2**, muovendo dalle disposizioni normative allo stato vigenti e tenendo conto dell'esperienza maturata dai componenti della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si pone l'obiettivo di fornire sinteticamente ai Colleghi, siano essi già esperti ovvero intenti ad avvicinarsi per la prima volta alle attività proprie di un C.T.U., le linee-guida per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, alla formulazione del/dei quesito/i, agli istituti dell'astensione e della ricsuzione e all'accettazione dell'incarico.

Il tutto nel quadro delineato dalla riforma Cartabia, finalizzato, in sede di processi civili, tra l'altro, ad assicurare una maggiore celerità e semplificazione, eliminando strumenti obsoleti o di limitato ausilio per il giudice e **rafforzando** quelli che, nel tempo, si sono concretamente dimostrati di supporto, come nel caso del Consulente Tecnico d'Ufficio.

¹ Tale attività è stata avviata con la pubblicazione, nel dicembre 2024, del primo documento (*Paper* n. 1) sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.

² Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 è stato emanato in attuazione della L. 26.11.2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.



2. LA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E LA FORMULAZIONE DEI QUESITI

ARTICOLO 22 disp. att. cod. proc. civ. (in vigore dal 1° marzo 2023)

1. Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

2. Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

3. Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.

~~~

### **ARTICOLO 61 cod. proc. civ. "Consulente tecnico" (in vigore dal 10 giugno 1942)**

1. Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

2. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente Codice.

~~~

ARTICOLO 191 cod. proc. civ. "Nomina di consulente tecnico" (in vigore dal 18 ottobre 2022)

1. Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

2. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

~~~

### **ARTICOLO 201 cod. proc. civ. "Consulente tecnico di parte" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

1. Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

2. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.



Gli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. prevedono che il giudice istruttore, se necessario, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più C.T.U. per la risoluzione di questioni che richiedono nozioni di ordine tecnico, a condizione che tali questioni non riguardino aspetti giuridici, poichè di esclusiva competenza dell'organo giudicante e, in quanto tali, normalmente non attribuibili al C.T.U.

Ai sensi del combinato disposto dagli art. 22 disp. att. cod. proc. civ. e 61 cod. proc. civ., l'incarico peritale:

- **deve** essere **“normalmente”** affidato a un soggetto iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. La norma, pertanto, **privilegia** la nomina del C.T.U. tra gli iscritti nell'albo **permanente** dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, regolamentato dagli artt. 13-24 *bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e dal Decreto n. 109 del 4 agosto 2023 emanato dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico (ossia, alla data di pubblicazione del presente documento, il Decreto ex art. 13, co. 4, disp. att. cod. proc. civ.)<sup>3</sup>. Il C.T.U. scelto tra gli iscritti all'albo del C.T.U. è **obbligato** ad accettare l'incarico assegnatogli ai sensi dell'art. 63 cod. proc. civ. a meno che, come si vedrà a breve, non vi siano giustificati motivi per formulare una istanza di astensione;
- **può** essere affidato a un esperto iscritto in albi di altri tribunali o non iscritto nell'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio; in tali casi, il giudice istruttore è **obbligato** a comunicare tale decisione al Presidente del Tribunale e a fornire adeguata motivazione circa la sua scelta, da considerarsi, in ogni caso, discrezionale<sup>4</sup>.

Solo in caso di *“grave necessità”* o qualora *“la legge espressamente lo prevede”* l'art. 61 cod. proc. civ. consente al giudice di potere nominare più consulenti tecnici e, dunque, di disporre di un *pool* di esperti dalla cui esperienza potere trarre le conclusioni ritenute più rispondenti all'incarico peritale assegnato.

Nei casi di nomina di più consulenti tecnici, il giudice dovrà in ogni caso esplicitare nel provvedimento di nomina quale sia la *“grave necessità”* o la disposizione di legge in funzione della quale ritiene di procedere alla nomina di più consulenti.

È assai frequente, peraltro, che la nomina di più C.T.U. sia associata alla formulazione di più quesiti ovvero alla formulazione di un unico quesito che coinvolga più materie. Inoltre, al C.T.U., ove l'incarico sia dallo stesso ritenuto di particolare complessità, può essere consentito di chiedere al giudice istruttore di essere affiancato, per lo svolgimento delle attività peritali assegnati, da propri collaboratori o da un coadiutore per l'espletamento dell'incarico conferito.

Una volta individuato il soggetto a cui affidare l'incarico, l'art. 191 cod. proc. civ. statuisce che il giudice istruttore, con apposita ordinanza:

- nomini il C.T.U., fornendo generalmente anche una breve motivazione delle ragioni poste a fondamento dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio;
- formuli il/i quesito/i da assegnare al C.T.U.;

<sup>3</sup> Cfr. *Paper* n. 1 a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione.

<sup>4</sup> La *“provenienza”* del Consulente Tecnico d'Ufficio (iscritto o non iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio) ha effetto, come si vedrà nel capitolo seguente, sulla modalità di presentazione dell'eventuale rinuncia all'incarico da parte del C.T.U. nominato.



- fissi l'udienza nella quale il C.T.U. dovrà comparire (per l'affidamento dell'incarico e il giuramento di rito);
- fissi il termine ex art. 201 cod. proc. civ. per la nomina di propri consulenti tecnici di parte.

La formulazione del quesito (o dei quesiti) già con l'ordinanza di nomina del C.T.U. e, dunque, prima del giuramento di rito dal parte del Consulente Tecnico d'Ufficio, riveste un ruolo di particolare rilevanza poiché consente, da un lato, di **informare preventivamente** il C.T.U. dell'oggetto delle indagini peritali che è chiamato a svolgere e, dall'altro lato, di **anticipare** all'udienza di giuramento eventuali proposte di modifica e/o integrazione del quesito peritale da parte dello stesso C.T.U. o anche delle parti coinvolte nel giudizio.

È proprio la fase della formulazione del quesito (o dei quesiti), infatti, che consente di delineare l'ambito di svolgimento dell'incarico peritale; è, dunque, **essenziale** che il quesito non sia generico ma risulti **chiaro e preciso** al fine di evitare, in fase di svolgimento delle operazioni peritali, il sorgere di difficoltà connesse alla impossibilità di definire, con ragionevole certezza, il perimetro delle indagini affidate al C.T.U. oltre che eventuali "sconfinamenti" da parte del C.T.U. oltre i limiti del mandato che il giudice istruttore ha inteso in concreto affidargli.

Ancora, l'art. 191 cod. proc. civ., nel prevedere che il giudice istruttore con l'ordinanza di nomina del C.T.U. provveda a formulare il quesito (o i quesiti), consente a quest'ultimo, qualora ritenuto opportuno e ferma la sua piena discrezionalità in ordine alla formulazione del quesito, di potere avviare, in contraddittorio tra lo stesso C.T.U. e le parti, un **confronto** anche sul contenuto del quesito al fine di evitare attività in concreto non eseguibili dal C.T.U. da un punto di vista tecnico.

Al giudice istruttore, infatti, è riconosciuta la facoltà di modificare e/o integrare il quesito, qualora ne ravvisi la necessità, anche successivamente alla originaria formulazione dello stesso, con l'ordinanza di cui all'art. 191 cod. proc. civ.<sup>5</sup>.

Si segnala, infine, che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 201 cod. proc. civ., con l'ordinanza di nomina del C.T.U. di cui all'art. 191 cod. proc. civ. il giudice assegna alle parti un termine entro cui procedere alla nomina di un proprio **consulente tecnico di parte (C.T.P.)**; le parti hanno, dunque, la **facoltà** – e non l'obbligo – di nominare un esperto che possa assisterle e rappresentarle nel corso dello svolgimento delle operazioni peritali. Sovente, il termine concesso dal giudice istruttore per la nomina dei C.T.P. si estende fino alla data di avvio delle operazioni peritali, con l'obbligo in capo alle parti di dare indicazione alla cancelleria del tribunale, alle controparti e al C.T.U., dei riferimenti dei C.T.P. nominati<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Nei casi più complessi può accadere che il giudice istruttore formuli una "bozza" di/dei quesito/i anche prima della individuazione e successiva nomina del C.T.U. e conceda alle parti un termine per potere formulare eventuali osservazioni (generalmente scritte) concernenti il testo del/dei quesito/i; di tali osservazioni il giudice potrà eventualmente tenere conto in sede di formulazione del/dei quesito/i nella sua "versione finale".

<sup>6</sup> Si precisa che le parti potranno provvedere alla nomina dei loro C.T.P. senza specifici limiti in ordine ai soggetti da nominare e al numero di esperti cui assegnare l'incarico.



### **3. L'ASTENSIONE E LA RICUSAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO**

#### **ARTICOLO 51 cod. proc. civ. "Astensione del giudice" (in vigore dal 19 marzo 2004)**

1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

~~~

ARTICOLO 63 cod. proc. civ. "Obbligo di assumere l'incarico e rikusazione del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)

1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

2. Il consulente può essere rikusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

3. Della rikusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

~~~

#### **ARTICOLO 192 cod. proc. civ. "Astensione e rikusazione del consulente" (in vigore dal 21 aprile 1942)**

1. L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

2. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di rikusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

3. Questi provvede con ordinanza non impugnabile.



La cancelleria del tribunale che ha provveduto alla nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ., deve:

- **notificare** l'ordinanza di nomina del C.T.U. ex art. 191 cod. proc. civ.;
- invitare il C.T.U. a **"comparire"** all'udienza di giuramento fissata dal giudice istruttore ex art. 191 cod. proc.

La notifica dell'ordinanza e l'invito a comparire dovrebbero essere effettuate dalla cancelleria in tempo utile per consentire al C.T.U. e alle parti di valutare, prima dell'udienza fissata per il giuramento di rito, rispettivamente, le ipotesi di astensione e ricusazione.

Con riguardo all'istituto dell'**astensione**, il C.T.U. che non intenda svolgere l'incarico assegnato, una volta ricevuta la notificata dell'ordinanza di nomina (con l'invito a comparire), **potrà**, entro il termine di 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito:

- se iscritto all'albo dei C.T.U. e pur essendo obbligato ad accettare l'incarico ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. proc. civ., **astenersi** dalla sua accettazione mediante apposita istanza con cui dovrà fornire **obbligatoriamente** indicazione del motivo che giustifichi la sua istanza di astensione;
- se non iscritto all'albo dei C.T.U. ovvero se iscritto a un albo diverso da quello territorialmente competente, **astenersi** mediante denuncia **senza alcun obbligo** di giustificato motivo.

Le disposizioni normative, pertanto, non prevedono in capo al C.T.U., indipendente dalla sua "provenienza", alcun obbligo di astensione ma semplicemente, secondo quanto previsto dall'art. 192 cod. proc. civ., **la possibilità di astenersi** senza, dunque, che siano individuati casi specifici di astensione obbligatoria.

È comunque raccomandabile che il C.T.U. nominato valuti attentamente la possibilità di astenersi dall'incarico affidatogli qualora:

- siano venuti meno i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo dei C.T.U. ovvero nel proprio ordine professionale di appartenenza;
- abbia prestato la propria attività professionale in favore ovvero sia dipendente di una delle parti in causa;
- abbia un legame di parentela o di coniugio con una delle parti in causa;
- sia stato in precedenza nominato consulente di una delle parti in causa, anche se con riguardo a profili diversi da quelli oggetto dell'accertamento peritale.

Qualora il C.T.U. non si presenti all'udienza di giuramento e non abbia presentato alcuna istanza/denuncia di astensione ovvero una dichiarazione di impossibilità temporanea a comparire all'udienza, il giudice dovrà, d'ufficio, verificare la regolarità della notifica. Se l'ordinanza di nomina non è stata correttamente notificata, il giudice istruttore dovrà disporre una nuova comunicazione al C.T.U.; se, invece, l'ordinanza di nomina è stata notificata correttamente, il giudice dovrà informare il Presidente del Tribunale della mancata comparizione del Consulente Tecnico d'Ufficio per la valutazione delle eventuali conseguenze disciplinari e per la contestazione dell'illecito in capo al C.T.U.

Per quanto concerne, invece, l'istituto della **ricusazione**, le parti, sempre entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito, possono produrre, mediante **ricorso**, apposita



**istanza di ricusazione del C.T.U.** esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni espressamente previste dall'art. 51 cod. proc. civ. nelle ipotesi di astensione del giudice e, dunque, nell'ipotesi in cui il Consulente Tecnico d'Ufficio:

- abbia interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- sia (ovvero lo sia il coniuge) parente fino al quarto grado, o convivente o commensale abituale di una delle parti o di uno dei difensori;
- abbia (ovvero abbia il coniuge) causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o con uno dei difensori;
- abbia dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o depresso in essa come testimone, oppure ne abbia conosciuto come arbitro o vi abbia prestato assistenza come consulente tecnico;
- sia tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti, amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;

ovvero

- qualora sussistano gravi ragioni di convenienza.

Le ipotesi di ricusazione del C.T.U. possono essere fatte valere, secondo la giurisprudenza prevalente, soltanto nei termini indicati dall'art. 192 cod. proc. civ. (ossia entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito); diversamente, resta preclusa alle parti la possibilità di fare valere tali ipotesi nel corso delle operazioni peritali e, di conseguenza, l'eventuale situazione di incompatibilità risulterebbe, di fatto, sanata.

Qualora la causa di incompatibilità del C.T.U. sia portata a conoscenza delle parti solo in epoca successiva all'avvio delle operazioni peritali, il giudice istruttore potrà valutare un eventuale provvedimento di rinnovazione delle operazioni peritali ovvero di sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civ. Non è, peraltro, da escludere che, a norma dell'art. 153 cod. proc. civ.<sup>7</sup>, la scoperta di una causa di incompatibilità ex art. 51 cod. proc. civ. in un momento successivo a quello previsto dall'art. 192 cod. proc. civ. (ossia entro 3 giorni dall'udienza prevista per il giuramento di rito) possa comunque consentire alle parti la rimessione in termini per la formulazione dell'istanza di ricusazione.

Le disposizioni concernenti la ricusazione valgono anche nei confronti degli ausiliari del C.T.U. con la precisazione che, qualora le parti vengano informate della presenza di uno o più ausiliari del Consulente Tecnico d'Ufficio in fase di avvio delle operazioni peritali ovvero nel corso del loro svolgimento, appare ragionevole che le parti segnalino prontamente la presenza di (eventuali) cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ. e, in ogni caso, in un lasso temporale breve.

Si segnala, infine, che sulla istanza/denuncia di astensione e sul ricorso nel caso di ricusazione il giudice, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. civ., dovrà provvedere con apposita ordinanza non impugnabile.

---

<sup>7</sup> L'art. 153, co. 2, cod. proc. civ. prevede che: "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".



#### **4. L'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO: IL GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO**

**ARTICOLO 193 cod. proc. civ. "Giuramento del consulente" (in vigore dal 18 ottobre 2022)**

*Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.*

*In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma 1.*

Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 193 cod. proc. civ., nel corso dell'udienza di comparizione dell'esperto designato **ricorda** al C.T.U. l'importanza delle funzioni assegnate con l'incarico peritale d'ufficio e **riceve** dal C.T.U. il giuramento mediante apposita formula di rito che quest'ultimo è chiamato a recitare (*"Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità"*).

Il giuramento del C.T.U., dunque, precede l'espletamento delle operazioni peritali demandate al Consulente Tecnico d'Ufficio e rappresenta un **atto formale che si celebra con particolare ritualità** e con il quale il giudice attesta la veridicità dell'affermazione del C.T.U. di *"bene e fedelmente adempiere"* all'incarico che assume con la consulenza assegnata.

Sempre con riguardo al giuramento del C.T.U., secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente:

- il giuramento può essere prestato dal C.T.U. anche successivamente e comunque entro il deposito della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio (ossia l'ultimo termine previsto dall'art. 195, co. 3, cod. proc. civ.);
- l'omesso giuramento, qualora sia dovuto a una mera dimenticanza del C.T.U. o del giudice istruttore, non determina la nullità assoluta della Consulenza Tecnica d'Ufficio, poiché il giuramento non è previsto a pena di nullità, e, dunque, risulta quantomeno sanabile (entro il deposito della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio ex art. 195, co. 3, cod. proc. civ.) se non addirittura qualificabile come una semplice "irregolarità", tale da consentire al giudice di potere tenere conto delle risultanze delle operazioni peritali condotte dall'incaricato nel corso del procedimento giudiziario;
- l'omesso giuramento, qualora sia dovuto al rifiuto di adempiere all'incarico peritale, equivale al rifiuto del C.T.U. a svolgere l'attività affidatagli dal giudice istruttore che, pertanto, non potrà assegnare al C.T.U. il quesito formulato. Il rifiuto di prestare giuramento da parte del C.T.U. iscritto negli appositi albi e che non abbia presentato istanza di astensione è, come già anticipato, sanzionabile, su impulso del giudice istruttore, ai sensi dell'art. 366, co. 2, cod. pen. (reclusione fino a sei mesi o multa da euro trenta a cinquecentosedici).

Il C.T.U., inoltre, non sarà chiamato a rinnovare il giuramento qualora, su richiesta del giudice, dovesse rendere chiarimenti (in forma orale o scritta) ovvero depositare un supplemento di consulenza tecnica.



Nel corso dell'udienza di giuramento il Giudice, di concerto con il C.T.U., potrà fornire, trascrivendole a verbale, indicazioni in ordine alla data, l'ora e il luogo di avvio delle operazioni peritali, così da potere procedere all'inizio delle attività peritale senza ulteriore avviso alle parti in causa. In mancanza di tali indicazioni nel corso dell'udienza di giuramento, il C.T.U. dovrà procedere a fornire apposita comunicazione in ordine a data, ora e luogo di avvio delle operazioni peritali da indirizzare al Tribunale e alle parti in causa, per il tramite dei relativi legali.

Sempre nel corso dell'udienza di giuramento il C.T.U. potrà chiedere al Giudice di potersi fare assistere, nello svolgimento delle attività peritali, da propri collaboratori o da un coadiutore. Il giudice, in tali casi, di norma decide immediatamente sulla richiesta del C.T.U., trascrivendone a verbale la relativa decisione.

Con specifico riguardo, poi, al verbale relativo all'udienza di giuramento, si ritiene che lo stesso dovrà essere sottoscritto anche dal C.T.U.; in ogni caso si segnala che l'eventuale mancata appostazione della firma da parte del C.T.U. costituisca, secondo la giurisprudenza prevalente, una semplice irregolarità, senza alcun profilo di invalidità del giuramento stesso, non potendo in alcun modo influire sulle attività processuali a cui si riferisce il verbale e a quelle successive.

Giova altresì segnalare che con la nuova formulazione dell'art. 193 cod. proc. civ. la riforma Cartabia ha introdotto la **facoltà (e non l'obbligo)** per il giudice di sostituire la tradizionale udienza di giuramento del C.T.U. "in presenza" con uno **specifico provvedimento** che prevede:

- l'assegnazione da parte del giudice di un termine per deposito di una dichiarazione del C.T.U. contenente la formula di rito prevista per il giuramento;
- la necessità che tale dichiarazione sia sottoscritta dal C.T.U. con firma digitale;
- la fissazione da parte del giudice dei termini (che si computano, di norma, in giorni naturali consecutivi) previsti per: i) la trasmissione della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio alle parti in causa; ii) la trasmissione delle osservazioni delle parti al Consulente Tecnico d'Ufficio; iii) il deposito (anteriore alla successiva udienza) della relazione del Consulente Tecnico d'Ufficio di cui alla lettera *sub* i), delle osservazioni delle parti di cui alla lettera *sub* ii) e di una sintetica valutazione sulle stesse (art. 195, co. 3, cod. proc. civ.).

L'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 193, co. 2, cod. proc. civ. trova ragionevolmente la sua origine nella prassi del giuramento "telematico" adottata in epoca pandemica per fare fronte alla necessità di svolgere udienze "figurate" al posto di quelle "tradizionale", nel rispetto delle restrizioni emergenziali in allora previste.

Si segnala, infine, che il giudice, generalmente nel corso dell'udienza di comparizione dell'esperto designato, è solito, pur non trattandosi di un un obbligo, stabilire la corresponsione di un anticipo sul compenso in favore del C.T.U. a carico di una o di tutte le parti in causa; qualora le parti non provvedano al versamento dell'anticipo stabilito dal giudice ovvero quest'ultimo non abbia stabilito l'anticipo sul compenso, il C.T.U. **non potrà rifiutarsi di accettare l'incarico ovvero svolgere le attività peritali assegnategli.**



## 5. CONCLUSIONI

---

Nell'ambito dei contenziosi civili, anche a seguito delle disposizioni normative introdotte con la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la funzione del Consulente Tecnico d'Ufficio, nel suo ruolo di "ausiliario" del giudice, consente di fornire quel **sapere specialistico** ritenuto necessario per la risoluzione di problematiche di natura tecnica.

In tale contesto il **Dottore Commercialista** rientra tra le **principali** e più **appropriate** figure in grado di fornire al giudice specifiche e dettagliate conoscenze in ambito fiscale, contabile, societario, fallimentare e del lavoro, a seconda della fattispecie concreta che, di volta in volta, si configura.

Con il *Paper* n. 2 la Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione si pone l'obiettivo di **descrivere**, anche sulla base dell'esperienza maturata sul campo, gli **elementi fondamentali** per lo svolgimento degli incarichi peritali d'ufficio nel processo civile, con specifico riguardo a:

- la nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio e la formulazione del/i quesito/i peritale/i;
- l'astensione e la ricusazione del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- l'accettazione dell'incarico da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio.

Tutti elementi, questi, indirizzati a fornire le basi per una adeguata conoscenza delle principali disposizioni normative e regolamentari che, allo stato, caratterizzano le diverse fasi di cui si compongono le attività peritali demandate dal giudice al C.T.U. nell'ambito del processo civile.

Al *Paper* n. 2 seguiranno ulteriori elaborati, predisposti sempre a cura della Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione, indirizzati a fornire, di volta in volta, elementi utili per meglio inquadrare le principali disposizioni normative e professionali allo stato vigenti in relazione al ruolo del C.T.U. nell'ambito del processo civile.